



COMUNE DI MAZZARRONE
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE		
N°	6	DEL REG.
		OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO TRANSATTIVO TRA ECONORD, COMUNE DI MAZZARRONE E KALAT AMBIENTE S.R.R.
DATA	22-01-2024	

L'anno Duemilaventiquattro il giorno ventidue Del mese di Gennaio alle ore 15:00 e segg. nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.:

1	SPATA	GIOVANNI	P.	A.	SINDACO
2	CUTRARO	ANNA RITA	X		ASSESSORE VICE SINDACO
3	BIZZINI	CARMELO		X	ASSESSORE
4	BELLASSAI	ELEONORA	X		ASSESSORE
5	ZAGO	BIAGIO	X		ASSESSORE
			14	1	

Partecipa il Segretario Generale Dott. me Salvatore Crupi Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata,
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990, n° 142, recepita con L.R. n° 48/91, come modificata dall'art. 12 L.R. n.30/2000;
Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

Di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

Aggiunte / integrazioni (1) _____

Modifiche / sostituzioni (1) _____


Con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, 2° comma della L.R. n. 44/91 (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e dispensarne le parti non deliberate
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancato dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE addì _____

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO TRANSATTIVO TRA ECONORD, COMUNE DI MAZZARRONE E KALAT AMBIENTE S.R.R.

Proponente: _____



Redigente

Geom. Giuseppe Caruso



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- l'ATI Econord S.p.A. -Agesp S.p.A. è gestore del servizio di igiene urbana nei quindici comuni dell'ATO Catania provincia Sud, a seguito dell'affidamento di cui al contratto normativo d'appalto, rep. N. 14015 e racc. n. 9897, stipulato in data 09.05.2017 con l'Ente territoriale competente, Kalat Ambiente srr, e contratti attuativi sottoscritti con ciascun comune dell'ATO;
- con comunicazione del 20.06.2022, il gestore Econord S.p.A. ha richiesto la revisione dei corrispettivi del servizio di igiene urbana con determinazione dei nuovi canoni valevoli dal 1° giugno 2022, applicando l'indice ISTAT FOI, che per il periodo giugno 2021- maggio 2022 riporta un incremento del 6,6%;
- con nota prot. n. 0001556 del 07.10.2022 l'Ente territoriale competente, Kalat Ambiente SRR, ha riscontrato la suddetta richiesta comunicando che a seguito dell'istruttoria condotta in merito, approvata dall'assemblea dei sindaci tenutasi in data 30.09.2022, è stato rilevato che l'importo della revisione del canone, come calcolato in riferimento alla clausola contrattuale che prevede l'applicazione dell'indice ISTAT di rivalutazione dei prezzi, non è in linea con le disposizioni dell'ARERA, in materia di determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. In particolare, a differenza dei precedenti anni nei quali si è registrato un tasso di inflazione in media non superiore all'1%, gli importi dei canoni revisionati per ciascun comune dell'ATO, a partire dal mese di giugno 2022, secondo l'indice ISTAT FOI del 6,6%, sono superiori ai valori massimi delle entrate tariffarie indicate nei PEF 2022-2025 approvati dai comuni;
- con nota prot. n. 0001164 del 04.07.2023 l'ETC comunicava al gestore ATI Econord spa-Agesp spa che le amministrazioni, relativamente all'affidamento del servizio di igiene urbana, avrebbero provveduto al riconoscimento delle somme relative ai maggiori costi determinati dalla variazione dei prezzi al consumo, richiesti dal gestore ATI Econord spa-Agesp spa da giugno 2022, in conformità alle modalità e ai criteri indicati dall'Arera nella determinazione a conclusione del procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani, avviato con la deliberazione 21 febbraio 2023, 62/2023/R/RIF;
- a seguito dell'adozione da parte dell'Arera della deliberazione del 3 agosto 2023 389/2023/r/rif recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)", con nota prot. n. 1556 del 25.09.2023 l'ETC richiedeva al gestore, per quanto di competenza, la trasmissione del piano economico finanziario aggiornato, corredato dei dati contabili obbligatori e della dichiarazione di veridicità, ai fini dell'aggiornamento biennale 2024-2025 previsto dall'art. 1 della deliberazione Arera 389/2023;
- Econord S.p.A., che ha sempre rivendicato l'applicazione della clausola contrattuale relativa alla revisione prezzi, non potendosi ammettere che l'accordo delle Parti possa essere modificato per via di una sopravvenuta disciplina adottata da un'Autorità che, peraltro, all'epoca di sottoscrizione del contratto normativo e di quelli attuativi non era stata nemmeno istituita, ha promosso 15 distinti procedimenti monitori, onde ottenere dal Giudice adito (Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in materia di Imprese) l'ingiunzione, nei confronti dei Comuni dell'ATO Catania Provincia Sud, di pagamento delle somme relative alla revisione dei prezzi richiesta in data 20.06.2022; in particolare, in relazione ai giudizi civili di che trattasi, contraddistinti dai n. di r.g. (11658/23; 11660/23; 11661/23; 5230/23; 11662/23; 11663/23; 11724/23; 5276/23; 11723/23; 11726/23; 11728/23; 11727/23; 5343/23; 5344/23; 11725/23), sono stati già emessi n. 11 decreti ingiuntivi con riconoscimento degli importi richiesti a titolo di sorte capitale (revisione prezzi dovuta contrattualmente) oltre a complessivi euro 17.498,00 per spese legali, oltre alla rifusione dei contributi unificati, già pari ad euro 6.171,50;

Considerato che:

- L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- L'ARERA con la deliberazione del 31.10.2019 443/2019/R/RIF ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti e con la deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF, come integrata dalla deliberazione 459/2021/R/rif, ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti 2 (MTR2) introducendo un PEF pluriennale, 2022-2025;
- Con la deliberazione del 3 agosto 2023 389/2023/r/rif recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" l'Arera ha adottato le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

Considerato, altresì, che:

- In riferimento al procedimento di aggiornamento biennale (2024-2025) del PEF dei comuni dell'ATO Catania Provincia Sud, il gestore ATI Econord spa-Agesp spa, senza recesso alcuno dalle pretese agite in via monitoria, ha trasmesso all'ETC la documentazione di competenza, in ultimo con pec del 15.12.2023, acquisita in pari data al prot. n. 0002033, comprensiva del PEF grezzo del servizio di igiene urbana - aggiornamento biennale 2024/2025 - con i seguenti valori: annualità 2024 pari ad € 15.674.722; annualità 2025 pari ad € 16.416.955 comprensivo del conguaglio 2024; costi eccedenti il limite alla crescita al 31.12.2024 € 1.831.492; costi eccedenti il limite alla crescita al 31.12.2025 € 1.244.776;
- L'Ente territorialmente competente, Kalat Ambiente SRR, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2023 ha approvato, nell'ambito del procedimento di aggiornamento biennale 2024-2025 dei PEF servizio di gestione integrata dei rifiuti comuni ATO Catania Provincia Sud, il valore del PEF grezzo relativo al gestore del servizio di igiene urbana, come di seguito: annualità 2024 pari a € 15.674.722; annualità 2025 pari a € 16.013.802 comprensivo del conguaglio 2024; costi eccedenti il limite alla crescita al 31.12.2024 € 1.831.492; costi eccedenti il limite alla crescita al 31.12.2025 € 841.623.

Vista la nota prot. 0002072 del 22/12/2023 proveniente da Kalat Ambiente SRR assunta al protocollo di questo Comune in data 15.01.2024 al n.508, con la quale la società in questione, di propria iniziativa e nell'interesse dei Comuni del distretto, rende noto di essere addivenuta ad un accordo con il gestore Econord S.p.A. tramite un accordo transattivo il quale rinuncia ai decreti ingiuntivi emessi e/o ancora da notificare, per il riconoscimento ex ante della revisione prezzi del 2022, al di fuori delle modalità previste dalle deliberazioni di Arera che prevede comunque in sede di approvazione dell'aggiornamento del PEF 2024/2025 la revisione prezzi, anche retroattiva;

Visto lo schema dell'atto di transazione;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

Viste le disposizioni di cui al D.Lgs 267/2000

Visto lo Statuto

PROPONE

Di dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

Di prendere atto e di approvare lo schema dell'atto di transazione tra Econord S.p.A., Comune di Mazzarrone e Kalat Ambiente S.R.R., allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare mandato, al Responsabile dell'Area Tecnica, di sottoscrivere l'accordo transattivo e di porre in essere i provvedimenti consequenziali;

Di dare atto che l'accordo transattivo sottoscritto dal Responsabile dell'Area Tecnica integrerà la propria efficacia subordinatamente alla delibera del Consiglio Comunale con cui verrà approvato il PEF 2024/2025;

Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di rispettare i termini dell'accordo e al fine di evitare procedure esecutive;


Di pubblicare il presente atto mediante affissione all'Albo pretorio on line.

Proposta di deliberazione - Reg. n° 11 del 22-1-2024

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole per i seguenti motivi:

li 17/01/2024


IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Giuseppe Caruso



Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole per i seguenti motivi:

Li 19/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Camela Linda Cilia






Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

li, _____

Il presente atto è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico(art.32, comma 1, della legge 18/6/2009, n.69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla residenza comunale li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n.69.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12°, comma 2°, della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, 22-01-2020

SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

ECONORD S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Sig.ra Milanese Chiara , nata a Varese il 31.08.1978 (c.f.: MLNCHR78M71L682S) ed il Sig. Mattia Casarotti , nato a Borgomanero il 09.04.1974 (c.f. CSRMTT74D09B019T), con sede legale in Varese, via Giordani n. 35, c.f. e p.i. n. 01368180129, nella qualità di mandataria dell'Associazione Temporanea d'Imprese costituita con l'Agesp S.p.A., con sede legale in Castellammare del Golfo (TP), via Enna n. 1, c.f.: 00197340821, assistita dagli avvocati Riccardo Rotigliano e Michele Pecorelli, che intervengono alla sottoscrizione del presente atto ai fini della rinuncia al vincolo di Solidarietà ex art. 13, l. n. 247/2012;

E

Il **COMUNE di Mazzarrone** in persona del _____, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, sita in _____ (CT), via _____, c.f.: _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta _____;

E

la **KALAT AMBIENTE S.R.R. S.C.P.A.**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Grammichele (CT), largo Caduti di Nassirya s.n.c., p.i. n. 05032850876;

Premesso che:

- l'ATI Econord spa-Agesp spa è gestore del servizio di igiene urbana nei quindici comuni dell'ATO Catania Provincia Sud, a seguito dell'affidamento di cui al contratto normativo d'appalto, rep. n. 14015 e racc. n. 9897, stipulato in data 09.05.2017 con l'Ente territorialmente competente, Kalat Ambiente SRR, e contratti attuativi sottoscritti con ciascun comune dell'ATO;
- con comunicazione del 20.06.2022 il gestore Econord spa ha richiesto la revisione dei corrispettivi del servizio di igiene urbana con determinazione dei nuovi canoni valevoli dal 1° giugno 2022, applicando l'indice ISTAT FOI, che per il periodo giugno 2021-maggio 2022 riporta un incremento del 6,6%;
- con nota prot. n. 0001556 del 07.10.2022 l'Ente territorialmente competente, Kalat Ambiente SRR, ha riscontrato la suddetta richiesta comunicando che a seguito dell'istruttoria condotta in merito, approvata dall'assemblea dei sindaci tenutasi in data 30.09.2022, è stato rilevato che l'importo della revisione del canone, come calcolato in riferimento alla clausola contrattuale che prevede l'applicazione dell'indice ISTAT di rivalutazione dei prezzi, non è in linea con le disposizioni dell'ARERA, in materia di determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. In particolare, a differenza dei precedenti anni nei quali si è registrato un tasso di inflazione in media non superiore all'1%, gli importi dei canoni revisionati per ciascun comune dell'ATO, a partire dal mese di giugno 2022, secondo l'indice ISTAT FOI del 6,6%, sono superiori ai valori massimi delle entrate tariffarie indicate nei PEF 2022-2025 approvati dai comuni;
- con nota prot. n. 0001164 del 04.07.2023 l'ETC comunicava al gestore ATI Econord spa-Agesp spa che le amministrazioni, relativamente all'affidamento del servizio di igiene urbana, avrebbero provveduto al riconoscimento delle somme relative ai maggiori costi determinati dalla variazione dei prezzi al consumo, richiesti dal gestore ATI Econord spa-Agesp spa da giugno 2022, in conformità alle modalità e ai criteri indicati dall'Arera nella determinazione a

conclusione del procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani, avviato con la deliberazione 21 febbraio 2023, 62/2023/R/RIF;

- a seguito dell'adozione da parte dell'Arera della deliberazione del 3 agosto 2023 389/2023/r/rif recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)", con nota prot. n. 1556 del 25.09.2023 l'ETC richiedeva al gestore, per quanto di competenza, la trasmissione del piano economico finanziario aggiornato, corredato dei dati contabili obbligatori e della dichiarazione di veridicità, ai fini dell'aggiornamento biennale 2024-2025 previsto dall'art. 1 della deliberazione Arera 389/2023;
- Econord S.p.A., che ha sempre rivendicato l'applicazione della clausola contrattuale relativa alla revisione prezzi, non potendosi ammettere che l'accordo delle Parti possa essere modificato per via di una sopravvenuta disciplina adottata da un'Autorità che, peraltro, all'epoca di sottoscrizione del contratto normativo e di quelli attuativi non era stata nemmeno istituita, ha promosso 15 distinti procedimenti monitori, onde ottenere dal Giudice adito (Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in materia di Imprese) l'ingiunzione, nei confronti dei Comuni dell'ATO Catania Provincia Sud, di pagamento delle somme relative alla revisione dei prezzi richiesta in data 20.06.2022; in particolare, in relazione ai giudizi civili di che trattasi, contraddistinti dai n. di r.g. (11658/23; 11660/23; 11661/23; 5230/23; 11662/23; 11663/23; 11724/23; 5276/23; 11723/23; 11726/23; 11728/23; 11727/23; 5343/23; 5344/23; 11725/23), sono stati già emessi n. 11 decreti ingiuntivi con riconoscimento degli importi richiesti a titolo di sorte capitale (revisione prezzi dovuta contrattualmente) oltre a complessivi euro 17.498,00 per spese legali, oltre alla rifusione dei contributi unificati, già pari ad euro 6.171,50;

Considerato che:

- L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- L'ARERA con la deliberazione del 31.10.2019 443/2019/R/RIF ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti e con la deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF, come integrata dalla deliberazione 459/2021/R/rif, ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti 2 (MTR2) introducendo un PEF pluriennale, 2022-2025;
- Con la deliberazione del 3 agosto 2023 389/2023/r/rif recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" l'Arera ha adottato le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

Considerato, altresì, che:

- In riferimento al procedimento di aggiornamento biennale (2024-2025) del PEF dei comuni dell'ATO Catania Provincia Sud, il gestore ATI Econord spa-Agesp spa, senza recesso alcuno dalle pretese agite in via monitoria, ha trasmesso all'ETC la documentazione di competenza, in ultimo con pec del 15.12.2023, acquisita in pari data al prot. n. 0002033, comprensiva del PEF grezzo del servizio di igiene urbana - aggiornamento biennale 2024/2025 - con i seguenti valori:

annualità 2024 pari ad € 15.674.722; annualità 2025 pari ad € 16.416.955 comprensivo del conguaglio 2024; costi eccedenti il limite alla crescita al 31.12.2024 € 1.831.492; costi eccedenti il limite alla crescita al 31.12.2025 € 1.244.776;

- L'Ente territorialmente competente, Kalat Ambiente SRR, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2023 ha approvato, nell'ambito del procedimento di aggiornamento biennale 2024-2025 dei PEF servizio di gestione integrata dei rifiuti comuni ATO Catania Provincia Sud, il valore del PEF grezzo relativo al gestore del servizio di igiene urbana, come di seguito: annualità 2024 pari a € 15.674.722; annualità 2025 pari a € 16.013.802 comprensivo del conguaglio 2024; costi eccedenti il limite alla crescita al 31.12.2024 € 1.831.492; costi eccedenti il limite alla crescita al 31.12.2025 € 841.623.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti si danno reciprocamente atto della volontà di addivenire ad una bonaria composizione dei contenziosi sopra richiamati, e convengono e stipulano quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Ente territorialmente competente, Kalat Ambiente SRR, in forza della delibera assunta 18.12.2023, approverà entro il 31 marzo 2024 l'aggiornamento 2024-2025 dei PEF servizio di gestione integrata rifiuti dei singoli comuni, confermando i valori di subentro come già approvati, corrispondenti ai costi eccedenti il limite alla crescita, come previsto dall'art. 20 deliberazione Arera 363/2021/R/rif, come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/rif, di cui si riporta la tabella che segue.

Data di riferimento	Importo Complessivo
31/12/2024	1.831.492 €
1° mese 2025	1.749.003 €
2° mese 2025	1.666.514 €
3° mese 2025	1.584.025 €
4° mese 2025	1.501.535 €
5° mese 2025	1.419.046 €
6° mese 2025	1.336.557 €
7° mese 2025	1.254.068 €
8° mese 2025	1.171.579 €
9° mese 2025	1.089.090 €
10° mese 2025	1.006.601 €
11° mese 2025	924.111 €
31/12/2025	841.622 €

3. Il comune di _____ provvederà quindi a corrispondere, al gestore ATI Econord spa-Agesp spa, sino al 31.03.2024 ovvero prima dell'approvazione dell'aggiornamento 2024-2025 del pef, gli importi attualmente fatturati mensilmente, e successivamente all'approvazione dell'aggiornamento pef 2024-2025 e quindi dal mese di aprile 2024, il corrispettivo relativo al servizio di gestione dei rifiuti svolto nel territorio di competenza, secondo i valori indicati nel piano economico finanziario del proprio comune, scaturente dall'aggiornamento biennale (2024-2025) del pef, che sarà approvato dall'Ente territorialmente competente, Kalat Ambiente SRR, per il comune di _____, sulla base dei valori complessivi del PEF grezzo relativo al gestore del servizio di igiene urbana, già approvati (ovvero annualità 2024 pari a € 15.674.722; annualità 2025 pari a € 16.013.802 comprensivo del conguaglio 2024; costi eccedenti il limite

alla crescita al 31.12.2024 € 1.831.492; costi eccedenti il limite alla crescita al 31.12.2025 € 841.623), riproporzionati per il comune di _____ come scaturenti dall'approvazione del medesimo PEF di aggiornamento 2024-2025. La fattura del mese di aprile comprenderà anche il conguaglio relativo al primo trimestre derivante dall'aggiornamento del pef 2024.

4. Econord spa rinuncia agli atti relativi al procedimento per ricorso per decreto ingiuntivo, promosso innanzi il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in materia di Imprese, nei confronti del comune di _____ nonché alla corresponsione delle spese sostenute ed ai compensi liquidati come da decreto emesso, come indicato in premessa.
5. Le parti dichiarano che quanto previsto dal presente atto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo privo di validità ogni altro accordo non recepito dallo stesso.
6. Per quanto concerne i termini per l'esecuzione dei pagamenti degli impegni economici oggetto della presente transazione, resta inteso tra i firmatari e conseguentemente accettato che gli stessi saranno da ritenersi essenziali in funzione del presente accordo e pertanto il Comune di _____ si impegna ad eseguirli in conformità e secondo le modalità previste da quanto contemplato dalle regole applicative dell'MTR2.
7. La presente transazione NON ha carattere novativo.
8. Tutta la corrispondenza precedente la conclusione del presente atto, in contrasto con lo stesso, si intende superata.
9. Il presente atto è frutto della negoziazione delle Parti con riferimento ad ogni sua clausola.

Per la Econord S.p.A.

Per il Comune di Mazzarrone

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.C.P.A.

Avv. Riccardo Rotigliano

(per espressa rinuncia alla solidarietà ex art. 13, l. n. 247/2012)

Avv. Michele Pecorelli

(per espressa rinuncia alla solidarietà ex art. 13, l. n. 247/2012)